



LA TUA SCELTA PER LA TRASPARENZA

DECRETO LEGISLATIVO n. 33 del 14 marzo 2013

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

PRINCIPIO GENERALE

- la trasparenza è intesa come accessibilità totale, per favorire forme diffuse di controllo
- attua i principi di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione
- le disposizioni del decreto integrano il livello essenziale per il contrasto alla corruzione e alla cattiva amministrazione

La Normativa

Negli ultimi anni, il principio della trasparenza è stato inserito in numerosi provvedimenti normativi. Il **D.Lgs.33/2013**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2013 che in attuazione della delega conferita al Governo dall'art.1, comma 35, **Legge 190/2012**, completa e riordina la complessa normativa in questi principali punti:

1. Pubblicità. Viene istituito l'obbligo di pubblicità delle situazioni patrimoniali di politici; degli atti dei procedimenti di approvazione dei piani regolatori e delle varianti urbanistiche; dei dati, in materia sanitaria, relativi alle nomine dei direttori generali, oltre che agli accreditamenti delle strutture cliniche.

2. Trasparenza. Viene data una definizione del principio generale di trasparenza: **accessibilità totale delle informazioni che riguardano l'organizzazione e l'attività delle PA**, allo scopo di favorire forme diffuse di

controllo democratico sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse **con la pubblicazione dei dati su siti istituzionali.**

3. Pubblicazione dei dati e delle informazioni sui siti istituzionali. Per favorire un'efficace conoscenza dell'azione delle PA e per sollecitare e agevolare la partecipazione dei cittadini, dati e documenti pubblici dovranno essere diffusi e direttamente accessibili sui siti istituzionali.

4. Totale accessibilità. Si stabilisce il

principio della totale accessibilità delle informazioni. Il modello di ispirazione è quello del **Freedom of Information Act** statunitense, che garantisce l'accessibilità di chiunque lo richieda a qualsiasi documento o dato in possesso delle PA, salvo i casi in cui la legge lo esclude espressamente.

5. Accesso civico.

Viene introdotto un nuovo istituto: il diritto di accesso civico. Questa nuova forma di accesso mira ad alimentare il rapporto di fiducia tra cittadini e PA e a promuovere il principio di legalità (e prevenzione della corruzione). Tutti i cittadini, in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal decreto, hanno diritto di chiedere e ottenere che le PA adempiano agli obblighi di pubblicazione di atti, documenti e informazioni.

6. Qualità e chiarezza delle informazioni. Si disciplina la qualità delle informazioni diffuse dalle PA attraverso i siti istituzionali. Tutti i dati formati o trattati da una PA devono essere integri, e cioè pubblicati in modalità tali da garantire che il documento venga conservato senza manipolazioni o contraffazioni; devono inoltre essere aggiornati e completi, di semplice consultazione, devono indicare la provenienza ed essere riutilizzabili (senza limiti di alcun copyright e/o brevetto).

7. Obbligo di durata delle pubblicazioni. Si stabilisce la durata dell'obbligo di pubblicazione: 5 anni che decorrono dal 1°

Il principale strumento attraverso cui il legislatore intende conseguire maggiori livelli di trasparenza rispetto all'azione della Pubblica Amministrazione è la pubblicazione sui siti istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni.

La pubblicazione sul sito internet di ogni Pubblica Amministrazione delle informazioni previste dal legislatore costituisce un vincolo obbligatorio anche per le regioni e gli enti locali.

A chi si rivolge

La **delibera CIVIT n°59 del 15 luglio 2013** chiarisce la portata soggettiva del d.lgs. 33/2013: "Sono tenute agli adempimenti imposti dal decreto non solo tutte le amministrazioni dello stato, comprese le scuole, ma anche le aziende e amministrazioni dello stato a ordinamento autonomo, tutti gli enti locali, le comunità montane, loro consorzi e associazioni, istituzioni universitarie, istituti autonomi case popolari, camere di commercio e loro associazioni."

gennaio dell'anno successivo a quello in cui decorre l'obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti abbiano prodotto i loro effetti (fatti salvi i casi in cui la legge dispone diversamente).

8. Amministrazione trasparente.

Si prevede l'obbligo per i siti istituzionali di creare una sezione apposita denominata "Amministrazione trasparente" nella quale inserire tutto quello che stabilisce il provvedimento.

9. Programma triennale per trasparenza e integrità. Viene disciplinato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità che è parte integrante del Piano di prevenzione della corruzione e che deve indicare le modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza e gli obiettivi collegati con il piano della valutazione delle performance.

10. Pubblicazione dei curricula, stipendi e incarichi del personale dirigenziale. Altre disposizioni riguardano la pubblicazione dei curricula, degli stipendi, degli incarichi e di tutti gli altri dati relativi al personale dirigenziale e la pubblicazione dei bandi di concorso adottati per il reclutamento, a qualsiasi titolo, del personale presso le PA. Impossibilità di liquidare gli stipendi quando l'incarico conferito, non sia stato regolarmente pubblicato online sul sito dell'amministratore.

IL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA è il SEGRETARIO COMUNALE

- "la Delibera CIVIT n. 50 del 4 luglio 2013 specifica che per aggiornamento tempestivo dei dati si intende l'obbligo della pubblicazione nell'immediatezza della loro adozione"
- "l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dovrà essere completata e inviata alla CIVIT in formato elettronico entro e non oltre il 31 dicembre 2013."(Attestazione Organismo Interno di Valutazione art. 14, c. 4, lett. g)

Le Sanzioni

Circolare Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 19 luglio 2013: Si richiama l'attenzione sul fatto che la legge prevede importanti sanzioni in caso di violazione degli obblighi di trasparenza. Infatti, **l'inadempimento può comportare responsabilità disciplinare, dirigenziale e amministrativa** (art. 46 del d.lgs. n.33 del 2013), nonché l'applicazione di sanzioni amministrative, di pubblicazione del provvedimento (art. 47 d.lgs. n. 33 del 2013) e mancato trasferimento di risorse a favore di enti e organismi (artt. 22 e 28 d.lgs. n. 33 del 2013).

Le sanzioni riguardano tutti i soggetti che sono tenuti a contribuire agli adempimenti e, quindi, non solo il responsabile della trasparenza per le sue attribuzioni specifiche, ma anche i dirigenti e gli organi politici che debbono fornire i dati per realizzare la pubblicazione.

Oltre alle sanzioni a carico dei soggetti, sono previste anche sanzioni sull'atto, che bloccano l'efficacia del provvedimento (art. 15 comma 2, e 26, comma 3 del d.lgs. n. 33 del 2013).

Art.15	Il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario.
Art.22	Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata.
Art.26	La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Art.28	La mancata pubblicazione dei rendiconti comporta la riduzione del 50 per cento delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell'anno.
Art.39 c.3	La pubblicità degli atti è condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.
Art.41	Le regioni includono il rispetto di obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente fra i requisiti necessari all'accreditamento delle strutture sanitarie. (Trasparenza del servizio sanitario nazionale).
Art.47	La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.



LA TUA SCELTA PER LA TRASPARENZA



LA Soluzione?



Pa33 è la tua scelta per rispondere in maniera semplice e intuitiva alle richieste di trasparenza del **decreto legislativo n.33** del 14 marzo 2013 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 80 in data 05/04/2013 - in vigore dal 20/04/2013.

Caratteristiche

SOLUZIONE WEB BASED

Fruibile da qualsiasi browser

INTERFACCIA PERSONALIZZABILE

Logo, colorset, template personalizzato del portale per una completa integrazione a norma di legge sul sito istituzionale

MODULO DI ACCREDITAMENTO

per il censimento dell'ente e dei suoi membri

CONTROLLO DELLE AUTORIZZAZIONI

Ogni utente registrato accede e compila solo l'area di sua competenza, rispettando l'organigramma interno

PANNELLO DI CONTROLLO

per l'inserimento dei contenuti direttamente dal web, in modo SEMPLICE e adatto anche ai "NON INFORMATICI"

ARCHIVIAZIONE SU CLOUD STORAGE

L'art.8 C.3 stabilisce l'obbligo di pubblicazione dei documenti per un periodo di 5 anni. Con PA33 è garantita l'archiviazione e la catalogazione automatica dei dati per una corretta ricerca e reperibilità

PA33 E TUTTI I DOCUMENTI DEL TUO ENTE RISIEDONO SUL CLOUD TRA I PIU' SICURI E MODERNI DATACENTER DEL TERRITORIO ITALIANO

Sistemi di backup automatico in linea con i più alti standard di privacy e sicurezza disponibili sul mercato (a richiesta è prevista anche l'installazione presso il datacenter dell'ente)

Non ti lasciamo solo!

- **HELP DESK DA REMOTO:** In modo trasparente, senza interferire con il tuo lavoro
- **CONSULENZA E ADEGUAMENTO NORMATIVO:** PA33 ti segue GRATUITAMENTE nella CONSULENZA INIZIALE per l'adempimento della normativa. Inoltre, se il decreto si evolve, TI VIENE SEMPRE GARANTITO L'AGGIORNAMENTO DELL'APPLICATIVO SECONDO I NUOVI STANDARD RICHIESTI